

N. R.G.



**Il Tribunale di Milano
Sezione II civile**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Alida Paluchowski	Presidente
dott. Amina Simonetti	Giudice
dott. Guido Macripò	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI SOSPENSIONE EX ART. 182 BIS COMMA 7 L.F.

Vista

l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 182 bis comma 6 L.F. depositata in data 30.9.15 dalla società SGR s.p.a., con sede in e l'integrazione depositata in data 3.11.15;

Visto

il decreto in data 6.11.15 di convocazione della proponente e dei creditori all'udienza del 3.12.15;

Viste

le comunicazioni dell'istanza e della documentazione allegata, che la ricorrente ha inviato ai creditori;

Rilevato

che non sono state presentate opposizioni alla richiesta di sospensione avanzata;

Ritenuto

che la documentazione prodotta dall'istante soddisfi i requisiti di cui all'art. 182 *bis* comma 6 L.F.:

1

Firmato Da: MACRIPÒ GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b721 - Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92b6



tale norma, infatti, nel contemplare la possibilità di una tutela anticipata del patrimonio dell'imprenditore in crisi, gli consente di richiedere al Tribunale, nel corso delle trattative che precedono l'accordo *ex art. 182 bis*, la pronuncia di un provvedimento che vieti ai creditori di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma di tale norma, allegando al ricorso, oltre alla documentazione di cui all'art. 161 commi 1 e 2 L.F., altresì una proposta di accordo corredata dall'autocertificazione dell'imprenditore attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e da una dichiarazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 comma 3 lett. d) L.F. circa l'idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative; orbene, nella fattispecie in esame, la società ricorrente ha allegato all'istanza di sospensiva tutta la prescritta documentazione, comprovante anzitutto la sua qualità imprenditoriale e il suo stato di crisi, derivante dalla crisi del fondo immobiliare chiuso denominato Fondo dalla medesima gestito, nonché un'autocertificazione (v. doc. n. 26) e una dichiarazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) L.F. (v. doc. n. 25), attestanti -sulla scorta di una documentazione contabile che l'attestatore afferma veritiera- che sulla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art.182 *bis* sono in corso trattative con i creditori del Fondo che rappresentano oltre il 60% dei crediti e che la proposta di accordo è idonea ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative;

che, dunque, dalla documentazione prodotta emerge -quanto meno secondo una mera delibazione incidentale degli atti, che in questa sede è la sola consentita alla luce della sommarietà del procedimento e dell'attuale stato delle conoscenze- la sussistenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma dell'art. 182 *bis* e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare;
letto l'art. 182 bis comma 7 L.F.

P.Q.M.

- 1) dispone -nei confronti e a beneficio del Fondo gestito dalla società SGR s.p.a., con sede in il divieto per i creditori e per i terzi di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui suoi beni o di acquisire titoli di prelazione se non concordati;
- 2) assegna il termine dell'1.2.16 per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione del professionista di cui all'art 182 *bis* comma 1 L.F.;

Si comunichi via PEC alla società ricorrente e, a cura di questa, ai creditori tutti.



Si pubblicizzi mediante iscrizione nel registro delle imprese a cura della Cancelleria a completamento dell'iniziale deposito.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3.12.15.

Il Giudice relatore

dott. Guido Macripò

Il Presidente

dott. Alida Paluchowski

